

## STATUTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

### ART.1

E' istituito nel Comune di Mapello il Comitato del Gemellaggio con il compito di:  
programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio;  
favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e ad una larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alle Associazioni, ai Gruppi sociali, agli Organismi che operano nel territorio comunale in campo culturale, sociale, sportivo, economico, ecc. .

### ART.2

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione comunale, coordina le varie rappresentanze locali esaminando e scegliendo le varie proposte che le stesse presentano ai fini e per gli scopi per cui il gemellaggio è costituito.

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, tiene i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha il precipuo significato di mantenere e sviluppare l'unità europea promuovendo e sostenendo gli obiettivi di pace e fratellanza fra i popoli.

### ART.3

Il Comitato è composto da:

Sindaco o un suo delegato, Presidente - membro di diritto;

**Tre membri di diritto, proposti in numero due dalla Maggioranza, in numero uno dalla Minoranza;**

Tesoriere;

Un rappresentante per ogni associazione culturale, sociale, sportiva, istituzione scolastica, presenti sul territorio mapellese;

Liberi cittadini mapellesi e non che vengano iscritti in un apposito registro tenuto dal Segretario e vidimato dal Comune;

L'iscrizione, salvo i membri di diritto, si effettua compilando un apposito modulo predisposto dal Comitato di Gemellaggio .

Il Presidente provvede alla nomina di un segretario che, se è esterno al Comitato, non ha diritto di voto, ed esercita le sue funzioni senza diritto a compensi.

Il Tesoriere viene nominato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Il Comitato per l'esercizio delle sue funzioni ed attività potrà avvalersi di un interprete. Nell'ipotesi in cui le Associazioni non esprimano un loro rappresentante, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, s'intende che esse non ritengano necessario in base alle proprie finalità aderire al Comitato.

### ART.4

La decadenza dei componenti del Comitato avviene:

per dimissioni;

per assenza (più di tre consecutive) senza giustificato motivo;

a seguito di espresso e motivata richiesta dall'Associazione che il componente eventualmente rappresenta.

#### **ART.5**

Il Comitato si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per proporre il programma relativo all'anno successivo ed approvare il rendiconto di bilancio dell'esercizio precedente (avente validità dal 1° ottobre al 30 settembre).

Il Comitato si riunisce, altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti.

#### **ART. 6**

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione, ed almeno cinque persone in seconda convocazione.

Le modalità di convocazione del Comitato vengono stabilite alla prima riunione con la presenza di almeno la metà dei componenti e con il voto a maggioranza dei presenti.

#### **ART.7**

Le decisioni del Comitato sono assunte con la maggioranza dei presenti.

#### **ART.8**

Il Comitato si riunisce in locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Il comitato, per attività di carattere amministrativo, può avvalersi di personale del Comune.

#### **ART.9**

Il Comitato decade allo scadere del Consiglio Comunale.

Entro 45 gg. dalla proclamazione degli eletti si provvede al suo rinnovo.

In caso di motivato ritardo o impedimento il Comitato decaduto continua a svolgere le sue funzioni sino al rinnovo di cui al precedente comma.

Il Sindaco neo-elett sostituisce, sin dalla sua nomina, il Sindaco uscente nella sua funzione di Presidente.

#### **ART.10**

In caso di scioglimento del Comitato, senza possibilità di rinnovo, i beni e le attrezzature di cui dispone vengono trasferiti al patrimonio comunale.

Tutti gli anni, entro il mese di ottobre, il tesoriere del Comitato deve fornire dettagliato inventario dei beni immobili e mobili, comprese somme di denaro, titoli ... , con indicazione della provenienza.

La mancata presentazione dell'inventario sospende l'erogazione di contributi da parte del Comune.

#### **ART.11**

Sulla base del programma che il Comitato propone all'Amministrazione comunale, questa prevede l'iscrizione di un idoneo contributo nel proprio bilancio di previsione.

Il contributo viene versato previa verifica della Giunta Comunale che adotta relativa delibera.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante le entrate e le uscite.

I documenti giustificativi a richiesta, possono essere presentati anche in copia con espressa dichiarazione del tesoriere in ordine alla veridicità.

Il Comitato al fine di incrementare le proprie attività può richiedere contributi a enti pubblici e a privati, può organizzare manifestazioni il cui ricavato viene utilizzato per le funzioni e le attività dallo stesso programmate.

La gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed economica del Comitato è assolutamente autonoma e senza fine di lucro.

Nessuna responsabilità derivante dalle funzioni e dalle attività del Comitato può essere attribuita al Comune di Mapello.

